

GIUSEPPE SORBELLO

AMMINISTRATORE

UNICO

ATTO COSTITUTIVO

LE VIE DELLA LAVA DELL'ETNA"



L'anno 2023 il giorno 11 del mese di maggio tra i signori:

- **SORBELLO GIUSEPPE**, Codice Fiscale SRBGPP51T02E017F, nato a Giarre (CT) il 02/12/1951, residente a Giarre (CT), Strada 46 n. 7;
- **MAZZAGLIA SALVATORE FILIPPO**, Codice Fiscale MZZSVT58H05C351W, nato a Catania il 05/06/1958, residente a Gravina di Catania (CT) in via Giovanni Giolitti, n. 6;
- **STRANO LILIANA**, Codice Fiscale STRLLN52R66E017E, nata a Giarre (CT) il 26/10/1952, residente a Riposto (CT), via Giovanni Verga, n. 4;
- **CARDILLO LUCIA**, Codice Fiscale CRDLCU66R71E017U, nata a Giarre (CT) il 31/10/1966, residente a Giarre (CT) in via Risorgimento n. 170;
- **PAPALE MARIA GIOVANNA**, Codice Fiscale PPLMGV85P48G371K, nata a Paternò (CT) il 08/09/1985, residente a Belpasso (CT) in via Mazzini n. 6;
- **SCIUTO ANTONINO MARIA GIOVANNI**, codice fiscale SCTNNN50A31C351B, nato a Catania il 31/01/1950, residente a Catania in via Fusco Francesco n. 7;
- **CAVALLARO PAOLA ROBERTA**, codice fiscale CVLPRB02A49C351T, nata a Catania il 09/01/2002, residente a Giarre (CT) in Viale Aldo Moro, 78

è costituita l'Associazione Culturale, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 in tema di Enti del Terzo Settore, denominata **Associazione LE VIE DELLA LAVA DELL'ETNA ETS**, in sigla **LE VIE DELLA LAVA DELL'ETNA ETS**. E' un'associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono gli stessi fini sociali. Si osserva quanto previsto dall'art.8 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività turistiche, artigianali, culturali e storiche, per tutelare, promuovere e salvaguardare il patrimonio culturale, artistico, artigianale e naturalistico dell'Etna e della Sicilia, con particolare riferimento alla Sicilia orientale ed ai prodotti primari e secondari ottenuti dalla lavorazione del basalto lavico generato dalle varie colate laviche e dalla presenza, nel territorio etneo, di terreni vulcanici e/o arricchiti di polvere e lapilli vulcanici depositatisi nei secoli a seguito delle varie eruzioni, con conseguente arricchimento del substrato che, in combinazione con le notevoli escursioni termiche, permette la coltivazione di frutteti e vigneti di eccellenti qualità organolettiche, dovute alla presenza del Vulcano Etna.

L'Associazione **LE VIE DELLA LAVA DELL'ETNA ETS** inoltre, si prefigge di raggiungere gli scopi sociali attraverso attività di informazione e formazione, di inclusione sociale attraverso iniziative culturali, turistiche, fieristiche, artistiche, artigianali, ricreative volte a favorire l'integrazione e la promozione della tutela del proprio territorio dei suoi prodotti, dei mestieri e costumi, ad essa connessi, nonché tutte le altre attività utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento dello scopo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Formative (Congressi, meeting, tavole rotonde, fiere, seminari, percorsi turistici etc.)
- Pubblicazioni cartacee e multimediali, pubblicizzare la propria attività, attraverso tutti i canali social, compreso l'acquisizione e gestione di propri siti-web e pagine social anche per gli associati.
- Borse di studio – traduzioni
- Fiere del turismo e artigianali (organizzazione e partecipazione)

Organizzazione e gestione di:

- Viaggi, raduni, gite, passeggiate, escursioni, attività esperienziali, organizzazione e partecipazione a fiere turistiche e artigianali, percorsi turistici mirati alle colate laviche ed alla conoscenza dei prodotti e dei mestieri da esse derivati. (alimentari e non),
 - Spettacoli e manifestazioni artistiche e culturali (danza, ballo, recitazione, canto, poesia, etc.)
- Mostre fotografiche e pittoriche

- Manifestazioni sportive, sociali e culturali (Viaggi, raduni, gite, passeggiate, escursioni, danza, ballo, recitazione, canto, poesia, mostre fotografiche e pittoriche, ecc, anche di persone e ragazzi afflitti da disabilità.)
- Campagna raccolta fondi, distribuzione gadget e simili.

A tal proposito, l'Associazione **LE VIE DELLA LAVA DELL'ETNA ETS**, può avvalersi anche della collaborazione di altre associazioni che condividono e intendano diffondere gli stessi principi.

Le attività di interesse generale, previste dall'art.5 del D. Lgs. 117/2017, poste in essere dall'Associazione sono:

a) promozione e valorizzazione dei manufatti tipici dell'artigianato siciliano e di quello legato alla lavorazione del basalto lavico e di tutti i suoi derivati (manufatti artistici in pietra lavica per l'arredo interno ed esterno di ville e giardini, tavoli in pietra lavica decorati e ceramizzati, elementi in pietra lavica per l'arredo interno. Piastrelle, top in lava, elementi di arredo urbano in lava per enti pubblici e privati, ceramiche artistiche, prodotti tipici siciliani e souvenir, abbigliamento, abiti, e costumi tipici siciliani, accessori per la moda legate alle tradizioni sicule, gioielli di lava, bigiotteria siciliana, borse, creme per la bellezza e la cura della persona e quant'altro con polvere di lava ecc.)

b) promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici siciliani ed in modo particolare del territorio Etneo;

c) educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche a persone con disabilità;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, al rispetto e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della salute delle persone, nonché dello stile e della qualità di vita;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale/storico e del paesaggio;

f) attività di supporto a enti di formazione universitaria e post-universitaria;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e produttivo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, storico o religioso;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, artigianali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale volte alla tutela dell'ambiente e della salute;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione **LE VIE DELLA LAVA DELL' ETNA ETS**, apolitica, senza scopo di lucro, avente ad oggetto lo svolgimento di attività turistiche, culturali, artistiche e artigianali; si prefigge di raggiungere gli scopi sociali, secondo quanto sopra meglio dettagliato, mediante lo svolgimento delle attività in specifici settori previsti dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, come sopra descritto.

L'associazione ha sede in - **Via Marsala, 40 - 95014 GIARRE (CT)** ed ha facoltà di istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e all'estero.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci ordinari effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione fino a revoca nelle persone dei signori:

- GIUSEPPE SORBELLO alla carica di Presidente;
- SALVATORE FILIPPO MAZZAGLIA alla carica di Vicepresidente;
- STRANO LILIANA alla carica di Segretaria e Tesoriere.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.



Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote di iscrizione dei soci fondatori pari a complessivi Euro 150,00 (diconsi centocinquanta/00) già versati prima d'ora nelle casse sociali dai fondatori e ritirati dal nominato Presidente del Consiglio Direttivo, nella misura di euro 21,43 (ventuno/43) ciascuno in contanti.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'associazione. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2023. Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione e al deposito dell'atto costitutivo presso la competente Agenzia delle Entrate, in regime di esenzione di imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Catania, 11 maggio 2023

Il Presidente
Giuseppe Sorbello

Il Vice-Presidente
Salvo Filippo Mazzaglia

Il Segretario
Strano Liliana

Cardillo Lucia

Papale Maria Giovanna

Sciuto Antonino Maria Giovanni

Cavallaro Paola Roberta

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Catania
ATTO REGISTRATO IL **25 MAG 2023**
AL N. **550** SERIE **B**
ESATTO € **21,43**

OPERATORE
Semiziano Giuseppe
(m) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione LE VIE DELLA LAVA DELL'ETNA ETS", con sede legale nel Comune di GIARRE Via Marsala, 40 - 95014

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Ente del Terzo Settore ai sensi del d. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e delle relative norme di attuazione, delle Leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e ne viene favorita la partecipazione sociale senza discriminazione di qualsivoglia natura.

L'Associazione LE VIE DELLA LAVA DELL'ETNA ETS inoltre, si prefigge di raggiungere gli scopi sociali attraverso attività di informazione e formazione, di inclusione sociale attraverso iniziative culturali, turistiche, artistiche, artigianali, ricreative volte a favorire l'integrazione, nonché tutte le altre attività utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento delle predette finalità e scopi, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) promozione e valorizzazione dei manufatti tipici dell'artigianato siciliano e di quello legato alla lavorazione del basalto lavico e di tutti i suoi derivati (manufatti artistici in pietra lavica per l'arredo interno ed esterno di ville e giardini, tavoli in pietra lavica decorati e ceramizzati, elementi in pietra lavica per l'arredo interno. Piastrelle, top in lava, elementi di arredo urbano in lava per enti pubblici e privati, gioielli di lava, ceramiche artistiche, prodotti tipici siciliani e souvenir, abbigliamento, abiti e costumi tipici siciliani, accessori per la moda che richiamano le tradizioni sicule, borse ecc., creme per la cura e la bellezza della persona e quant'altro con polvere di lava ecc.)

b) promozione e valorizzazione attraverso l'organizzazione, gestione e partecipazione a fiere ed eventi turistici, di prodotti enogastronomici e artigianali siciliani ed in modo particolare del territorio Etneo, pubblicizzare la propria attività, attraverso tutti i canali social, compreso l'acquisizione e gestione di propri siti- web e pagine social anche per gli associati.



c) educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche per persone afflitte da disabilità;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, al rispetto e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della salute delle persone, nonché dello stile e della qualità di vita;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

f) attività di supporto a enti di formazione universitaria e post-universitaria;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e produttivo;

h) organizzazione, partecipazione e gestione di attività turistiche, artigianali, di interesse sociale, culturale, storico o religioso;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, artigianali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale volte alla tutela dell'ambiente e della salute;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, finalizzate al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ETS.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, l'autorizzazione alla gestione dei dati secondo l'attuale normativa in rispetto alla privacy.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare (direttamente o per delega) il rendiconto economico finanziario ed ogni altra proposta di delibera;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato escluso non può essere riammesso.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il socio che non ha versato la quota annuale perde la qualifica di socio.

ART. 6 (Organi Sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.

Gli organi sociali restano in carica fino a revoca.



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Non possono essere delegati i membri dell'Organo di Amministrazione. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal presidente mediante comunicazione scritta con affissione presso la sede legale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- ratifica provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera in merito alla quota e alle modalità di versamento della quota associativa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza / teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea e sono rieleggibili.

Il primo Organo di Amministrazione nominato in sede di costituzione ha la durata fino a revoca.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'Organo di Amministrazione è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere con più anzianità. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Gli amministratori, inoltre, non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato, subentrerà il primo dei candidati non eletti.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, è compito dell'Organo di Amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- nominare al suo interno il segretario e/o il tesoriere;
- formulare i programmi di attività associativa;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale rendicontazione sociale nelle forme previste dalla normativa vigente;
- predisporre e sottoporre all'Assemblea il programma di attività per l'anno successivo;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali;
- stabilire le politiche interne;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Per ogni riunione deve essere redatto e approvato il verbale e ogni associato ha diritto a consultarlo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La sua figura cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Primo Presidente nominato in sede di costituzione è in carica fino a revoca.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La modalità di elezione e la durata della carica del Vice Presidente è analoga a quella del Presidente.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nessun compenso può essere riconosciuto in assenza dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del C.C., ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della mansione affidata.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate come specificato nel Dlgs 117/17 e s.m.i. – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. In ogni caso si fa riferimento al Dlgs 117/17 e s.m.i.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi, salvo diversa previsione normativa, dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'Organo di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di Amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione e pubblicazione.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se presente);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e s.m.i.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In caso di controversia riguardante l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto, i Soci si impegnano a non aderire ad altra Autorità, oltre all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente
Giuseppe Sorbello

Il Vice-Presidente
Salvatore Filippo Mazzaglia

Il Segretario
Strano Liliana

Cardillo Lucia

Papale Maria Giovanna

Sciuto Antonino Maria Giovanni

Cavallaro Paola Roberta

